



È possibile inviare i quesiti al seguente indirizzo: redazione.praticafiscale.ipsoa@wki.it

IRPEF - Rimborso ritenute per indennità di preavviso



Un dipendente nell'anno 2004 viene licenziato da una Banca ed in tale occasione allo stesso è stato erogato T.F.R e indennità sostitutiva del preavviso subendo ritenute alla fonte in qualità di sostituito su dette somme.

Successivamente, a seguito di sentenza del Tribunale, veniva ordinata al datore di lavoro la reintegra e, quindi, l'intera restituzione delle somme a suo tempo percepite a titolo di T.F.R e indennità sostitutiva. Tale recupero è avvenuto, sempre nell'anno 2004, al lordo delle trattenute IRPEF a suo tempo subite.

Il dipendente non si è avvalso della procedura prevista nell'art. 10, lett. d-bis), del T.U.I.R. per il recupero di dette somme in quanto non avrebbe recuperato le intere ritenute che erano di notevole entità ed ha, quindi, inoltrato al Competente Ufficio tempestivamente rituale istanza di rimborso ex art. 38, D.P.R n. 602/1973 allegando tutta la relativa documentazione.

Avverso il silenzio rifiuto, ha proposta ricorso alla C.T.P ancora pendente.

Nella propria costituzione in giudizio, l'Ufficio chiede la inammissibilità del ricorso per non ricorrenza delle ipotesi tassativamente disciplinate dell'art. 38, D.P.R n. 602/1973: errore materiale, duplicazione, inesistenza dell'obbligo di versamento, richiamandosi alla risoluzione del 29 febbraio 2008, n. 71 e circolare n. 326 del 23 dicembre 1997.

Sostenendo, altresì, nelle controdeduzioni che l'unico rimedio per il recupero delle somme in questione sia quello previsto dall'art. 10, comma 1, T.U.I.R., dovendo il soggetto sostituito includere tra gli oneri deducibili della propria dichiarazione, le somme restituite al soggetto erogatore, anche se ciò avrebbe comportato un recupero minore di quanto effettivamente indebitamente trattenuto.

La tesi dell'Ufficio si ritiene troppo restrittiva anche alla luce di alcune sentenze della Cassazione che ritengono che le modalità di rimborso previste dall'art. 38 operano in tutti i casi di ripetibilità del versamento.

È possibile con apposite memorie contrastare efficacemente l'Ufficio?

(A.N. - Milano)



In merito al quesito proposto, si precisa quanto segue. Innanzitutto, è bene indicare il quadro normativo afferente al caso di specie.

L'art. 38, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, disciplina la materia del rimborso dei versa-

menti diretti, stabilendo che, in caso di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'Ufficio locale delle entrate competente "istanza di rimborso", entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso.

Il secondo comma della medesima disposizione di legge precisa che l'istanza di rimborso può essere presentata "anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata".

In base alle norme citate, quindi, nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta effettui ritenute non dovute, l'istanza di rimborso per il recupero delle somme versate, pur in assenza dell'obbligo di versamento, potrebbe essere presentata sia dal sostituto stesso che dal dipendente.

In ordine alle ipotesi in cui tale rimborso è esperibile, l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Cassazione ha statuito quanto segue: "l'art. 38 cit. ha portata generale in tema di rimborso di versamenti diretti indebitamente effettuati dal contribuente, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è, in tutto o in parte, non dovuto, tanto, quindi, se l'errore si riferisca al versamento, quanto nel caso in cui cada sull'an o sul quantum del tributo" (Cass., Sez. Trib. 20 settembre 2005, n. 18552; Cass., Sez. Trib., 24 febbraio 2004, n. 3662; Cass., Sez. Trib., 9 maggio 2003, n. 7087).

Da ultimo, la Cassazione ha nuovamente ribadito che "...In tema di rimborso delle imposte sui redditi a seguito di versamento delle stesse da parte del sostituto d'imposta, l'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, attribuisce la legittimazione a richiedere il rimborso dei versamenti diretti sia al soggetto che ha effettuato il versamento (c.d. "sostituto d'imposta"), sia, al secondo comma, al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (c.d. "sostituito"), senza peraltro che, ai fini della successiva fase di instaurazione del processo tributario relativo all'eventuale rifiuto dell'Amministrazione finanziaria, ciascuno dei soggetti possa beneficiare dell'istanza presentata esclusivamente dall'altro, sostituendosi processualmente allo stesso in caso di eventuale inerzia di quest'ultimo. (Cass., Sez. Trib., 28 giugno 2007, n. 14911).

Alla luce del suesposto orientamento giurisprudenziale, si deve ritenere che il dipendente che sia stato reintegrato nel suo posto di lavoro a seguito di sentenza del Giudice Ordinario e che, conseguentemente,

abbia restituito le somme percepite a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, possa legittimamente e correttamente presentare istanza di rimborso ex art. 38 D.P.R. n. 602/1973, delle ritenute indebitamente versate per tale emolumento, in quanto tale norma ha portata generale ed è suscettibile di essere applicata "a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è, in tutto o in parte, non dovuto, tanto, quindi, se l'errore si riferisca al versamento, quanto nel caso in cui cada sull'an o sul quantum del tributo ...". Il diritto al rimborso riconosciuto con sentenza del Giudice del Lavoro, quindi, può essere azionato per mezzo dell'art. 38 cit., a prescindere dalla possibilità di usufruire della procedura prevista dall'art. 10, comma 1, lett. d-bis) del T.U.I.R., il cui mancato esperimento non comporta la decadenza dal diritto al rimborso de quo.

Ancora con una pronuncia recentissima, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare "che la disciplina dettata dall'art. 38, D.P.R. n. 602/1973, in tema di

rimborso delle imposte sui redditi, e segnatamente il termine di decadenza ivi previsto, operano in tutte le ipotesi di inesistenza dell'obbligazione e di ripetibilità del versamento indebito, e tanto se l'errore si riferisca al versamento, quanto nel caso in cui cada sull'an o sul quantum del tributo -, a prescindere dalle ragioni di fatto e di diritto che vengono dedotte..." (Cass., Sez. Trib., 10 giugno 2008, n. 15276).

Pertanto, si ritiene che la tesi restrittiva fornita dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 71/E del 2008, secondo cui l'istanza di rimborso ex art. 38 cit. sarebbe esperibile soltanto in ipotesi tassativamente previste, tra le quali non ricorrerebbe anche quella di specie, possa assolutamente essere contrastata in sede contenziosa, sulla base della giurisprudenza succitata, che invece statuisce la generale applicabilità di tale norma a qualsiasi caso di indebito versamento di ritenute.

Maurizio Villani
(Avvocato in Lecce)